



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 17/09/2013, n° 174

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.302 del 21.8.2013: Modifica della L.R. 28.11.1997 n.44 "Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari".

L'anno duemilatredici, addì diciasette del mese di settembre, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 20 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 03.09.2013 è pervenuto al C.A.L. il D.L.n.302 del 21.8.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 09.09.2013 prot. 87 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 3.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.302 del 21.08.2013:

“Prevista dall'articolo 133 della Costituzione, la fusione dei comuni consiste in un processo di accorpamento e soppressione di più Comuni preesistenti finalizzato ad istituire un nuovo Comune unico. La stessa Carta costituzionale demanda alla Regione la titolarità dell'iniziativa, “sentite le popolazioni interessate”, attraverso referendum popolare. Tale progetti di fusione hanno avuto in tutta Italia una forte spinta in seguito all'approvazione dell'art 20 del DL 95/2012 (cd spending review) che assegna al nuovo comune un finanziamento aggiuntivo pari al 20 % dei trasferimenti erariali assegnati ai comuni di provenienza, relativi all'anno 2010 e per un periodo di 10 anni. Infatti ad oggi numerosi comuni sono già andati a referendum (soprattutto in Toscana, Emilia Romagna e Marche) mentre altri comuni hanno chiesto alle rispettivi regioni di avviare i percorsi referendari. Anche in Liguria due comuni dello spezzino hanno avviato il percorso, rappresentando la prima esperienze ligure in tal senso, mentre altri comuni stanno discutendo l'eventuale ipotesi di fusione.

La razionalizzazione dei servizi e della spesa, la riduzione dei costi degli organismi rappresentativi (sindaco, assessori e consiglieri), i finanziamenti garantiti al nuovo Comune unico per diversi anni dallo Stato e dalla Regione, l'esonero per il nuovo comune dal patto di stabilità per periodi variabili tra i 3 e 5 anni, sono alcuni dei potenziali punti di forza di questo tipo di progetto. Al contempo, il dibattito sollevato nelle comunità dove si discute di fusione fa risaltare il rischio di una perdita di rappresentanza equamente distribuita in tutti i territori del nuovo comune così come la richiesta di garanzie sulla futura organizzazione dei servizi.

Ecco perché la scelta di fusione tra Comuni è un processo per il quale le norme nazionali e regionali considerano necessario il coinvolgimento dei cittadini al momento della decisione. Di qui l'obbligatorietà del referendum consultivo per ogni progetto di fusione. Il dibattito nazionale che si è sviluppato su questo tema, conseguente appunto ai maggiori incentivi ed alla generale e riconosciuta necessità di razionalizzare e risparmiare nella spesa pubblica, ha portato numerose regioni a legiferare meccanismi incentivanti e di promozione dei processi di fusione sui rispettivi territori. Ora, rispetto al dl in esame appare evidente come l'elemento del quorum referendario, attualmente fissato al 51%, rappresenta un forte ostacolo alla compiuta realizzazione dei processi di fusione. Infatti non possiamo non evidenziare il fatto che il quorum, anche nei referendum nazionali rappresenta spesso un ostacolo al cambiamento laddove nonostante la maggior pubblicità

nazionale che un referendum può avere, spesso la popolazione non partecipa o non è interessata alla discussione referendaria, e facendo mancare il proprio voto impedisce, di fatto, qualsiasi cambiamento, non per scelta ma per scarso interesse alla materia. Non casualmente le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche, hanno già eliminato totalmente il quorum per questo tipo di referendum, al fine di stimolare la massima partecipazione e favorire la buona riuscita dei processi aggregativi: l'assenza del quorum comporta che, comunque, i favorevoli o contrari alla fusione devono recarsi alle urne ed esprimere il loro consenso. È altresì vero che un argomento quale la fusione di un comune, a livello locale, dovrebbe portare ad una attenzione ed una partecipazione alta, trattandosi di un tema che certamente coinvolge il territorio. Infatti l'obiettivo regionale, condiviso, è quello di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di favorire al massimo i processi referendari che portano alla fusione dei comuni considerando l'operazione comunque utile e virtuosa nell'ottica di una razionalizzazione delle istituzioni presenti sul territorio, e la precauzione di evitare che simile decisione possa esser assunta da pochi partecipanti, magari più interessati di altri ma comunque scarsamente rappresentativi della volontà popolare. Pertanto pur apprezzando lo sforzo compiuto con questo dl, certamente migliorativo della situazione attuale, anche alla luce dell'orientamento nazionale prevalente di abolire integralmente il quorum esistente per questo tipo di processi referendari, anche ascoltati i comuni prossimi a processi di fusione, proponiamo alla regione di compiere un ulteriore sforzo per incentivare la partecipazione ai referendum portando il quorum al 20%. Riteniamo tale limite sufficiente per stimolare adeguatamente la partecipazione popolare ed evitare che una simile e importante decisione possa essere assunta da poche persone. Inoltre evidenziamo che la materia referendaria per i processi di fusione risale ad una vecchia normativa del 1994 (la legge regionale n° 12 del 21 marzo 1994 avente ad oggetto: Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino delle circoscrizioni comunali). Norma alquanto datata e, seppur rivista in fasi successive, non certamente adeguata alle esigenze attuali anche in termini di procedure referendarie nonché di incentivi e sostegno ai comuni che vanno a fusione. In tal senso il presente parere rappresenta una raccomandazione alla regione Liguria affinché voglia, al più presto mettere mano all'intera normativa con un provvedimento aggiornato e specifico.

È invece condivisibile il D.L. laddove prevede l'esclusione dal conteggio del quorum i residenti all'estero, per i quali oltre a tutti i limiti precedentemente espressi in materia di partecipazione al voto per i cittadini comunque residenti, vale la pena ricordare che non essendo un referendum nazionale non sono neppure applicabili eventuali agevolazioni tariffarie per consentire l'eventuale partecipazione degli elettori provenienti da paesi distanti.

Pertanto si esprime parere positivo al D.L. 302/2013 con la proposta di abbassare ulteriormente il quorum previsto per la validità del referendum al 20% degli aventi diritto, al fine di agevolare ulteriormente i percorsi referendari, nel rispetto delle volontà dei partecipanti al voto."

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 20
Votanti	N. 20
Maggioranza	N. 11
Voti Favorevoli	N. 20
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 174

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 2013.**

Genova 17 settembre 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**